

Allegato al Decreto

**AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO  
DELL'INIZIATIVA  
"FONDO ANTICIPAZIONE SOCIALE 2020"**

## **1. Finalità e obiettivi del Fondo Anticipazione Sociale 2020**

L'emergenza sanitaria Covid 19, diffusa a livello regionale, nazionale e internazionale, ha determinato una situazione di crisi economica e l'acuto ricorso agli ammortizzatori sociali. Tale emergenza richiede interventi specifici e mirati a sostegno dei lavoratori, attraverso la convergenza e il rafforzamento della collaborazione fra le istituzioni e gli attori sociali che operano sul territorio.

Il 30 marzo il Governo, ABI e le Parti sociali hanno sottoscritto una "Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/2020" (di qui in poi anche "**Convenzione del 30 marzo**"), in allegato al presente Avviso, costituendone parte integrante.

La suddetta Convenzione del 30 marzo, all'articolo 5, riconosce l'importante ruolo delle Regioni e delle Province Autonome nel contribuire all'accesso all'anticipazione e ne auspica il pieno coinvolgimento con opportune forme di intervento, ad esempio attraverso "fondi di garanzia" dei debiti relativi alle anticipazioni medesime.

Con deliberazione n.3041 del 15.4.2020, la Giunta della Regione Lombardia ha approvato il "Protocollo d'Intesa per la promozione del Fondo di Anticipazione sociale 2020" (di seguito, anche il "**Fondo**").

Il Fondo ha la finalità di sostenere il buon esito delle anticipazioni sociali, erogate dagli Istituti bancari, in attuazione della citata Convenzione del 30 marzo.

L'Iniziativa persegue pertanto la finalità di favorire l'erogazione di anticipazioni sociali ai lavoratori che fruiscono ammortizzatori sociali in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 che siano occupati presso una sede operativa ubicata in Lombardia, per il periodo che intercorre fra la richiesta, da parte dell'azienda, delle misure e la ricezione delle indennità erogate dall'istituto di previdenza.

L'art. 12 della Legge Regionale 21 maggio 2020, n. 11 ha istituito il Fondo per l'Anticipazione sociale per le finalità sopra descritte, da conferirsi in gestione a Finlombarda S.p.A. (anche "**Gestore**").

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 3242 del 16.6.2020 sono state disciplinate le linee guida per la predisposizione delle modalità operative contenute nel presente Avviso.

I citati art.19 e 22 del Decreto-legge 18/2020 sono stati modificati, da ultimo, dal Decreto-legge n. 34/2020 che ha previsto ulteriori settimane di Cassa integrazione, attribuendone la competenza per la cassa in deroga ad INPS. L'Istituto per le nuove settimane anticiperà il 40% dell'importo richiesto.

Pertanto ai fini dell'attuazione del presente Avviso per il Fondo Anticipazione Sociale 2020, restano ferme le previsioni della Convenzione del 30 marzo, che ha disciplinato un anticipo forfettario pari ad un massimo di euro 1.400 a fronte della richiesta di nove settimane di ammortizzatori sociali.

## **2. Descrizione dell'Anticipazione sociale**

L'anticipazione dell'indennità spettante è costituita dall'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dall'Istituto bancario, e in ogni caso nella misura e con le modalità previste dalla Convenzione del 30 marzo, allegata al presente Avviso.

L'anticipazione sociale è erogata al tasso di miglior favore reso noto da ciascun istituto bancario.

## **3. Lavoratori destinatari dell'Avviso (Soggetti destinatari)**

L'iniziativa è finalizzata a favorire l'accesso all'anticipazione sociale di cui all'art.2, dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale a partire dal 23 febbraio 2020, in coerenza con gli artt.1 e 4 della Convenzione del 30 marzo 2020.

## **4. Istituti bancari beneficiari dell'Avviso (Soggetti beneficiari)**

L'intervento del Fondo ha ad oggetto le anticipazioni erogate dagli Istituti bancari, con riferimento a quelli aderenti alla citata Convenzione del 30 marzo, ai lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19.

In particolare, il Fondo rimborserà tutte le anticipazioni sociali che non siano state rimborsate all'Istituto Bancario, per le quali sia stata presentata idonea domanda di rimborso e documentazione allegata, che risulteranno istruite con esito positivo dal Gestore e sino alla concorrenza dell'importo massimo rimborsabile dal Fondo, di cui al successivo punto 5.1, secondo le modalità operative previste dalla "Convenzione del 30 marzo" e dai successivi aggiornamenti.

## **5. Richiesta di rimborso al Fondo Anticipazione Sociale.**

### **5.1 Importo massimo rimborsabile dal Fondo**

Il Fondo rimborserà tutte le anticipazioni sociali per le quali sia stata presentata domanda e istruite positivamente dal Gestore secondo le modalità operative previste dal presente Avviso per un importo totale massimo di 7 562.879,18 euro (“Dotazione finanziaria” del Fondo).

#### 5.2 Criteri di ammissibilità e procedura

Potranno accedere ai rimborsi del Fondo gli Istituti bancari che hanno concesso ed erogato anticipazioni sociali secondo le condizioni descritte nella Convenzione del 30 marzo.

Le richieste di rimborso potranno essere effettuate esclusivamente dagli Istituti bancari che abbiano rispettato preliminarmente gli obblighi informativi di cui all’articolo 8 “Monitoraggio” del presente Avviso.

#### 5.3 Richiesta di rimborso

L’Istituto bancario dopo 12 mesi dall’erogazione dell’anticipazione potrà richiedere il rimborso, tra l’altro, nei seguenti casi: (i) l’istituto di previdenza non abbia erogato l’indennità richiesta; (ii) l’importo dell’indennità non sia stato versato sul conto corrente indicato; (iii) il lavoratore destinatario non abbia restituito le somme oggetto di anticipazione.

Nel caso in cui gli importi oggetto di anticipazione dovessero essere versati all’Istituto bancario in un momento successivo al rimborso da parte del Fondo Anticipazione Sociale 2020, l’Istituto bancario sarà tenuto a restituirli al Fondo fino alla concorrenza dell’importo ricevuto.

5.4 In caso di inadempimento del lavoratore destinatario, trascorsi dodici mesi dall’erogazione dell’anticipazione ed entro 60 (sessanta) giorni, l’Istituto bancario invierà a Finlombarda la richiesta di rimborso del capitale ancora dovuto che verrà erogato a prima richiesta.

Al fine di richiedere il rimborso, l’Istituto bancario dovrà inviare il dettaglio delle posizioni per le quali si richiede il rimborso tramite casella dedicata pec all’indirizzo [anticipazione2020@pec.finlombarda.it](mailto:anticipazione2020@pec.finlombarda.it), in formato Excel protetto da password, secondo gli elementi di cui all’Allegato 2.

Per ciascuna posizione dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione scansionata e zippata: (a) dichiarazione della Banca che attesti l’avvenuta erogazione dell’anticipazione sociale al lavoratore destinatario (indicandone data di concessione, importo e ogni altra circostanza rilevante) e l’inadempimento di quest’ultimo; (b) conteggio dell’esposizione rilevata con riferimento alla data di scadenza dell’anticipazione sociale; (c) copia dei documenti previsti dalla Convenzione del 30

marzo, (d) copia del contratto di anticipazione sociale; (e) copia della diffida trasmessa al lavoratore destinatario.

5.5 Il mancato rispetto anche di uno solo dei termini indicati nel precedente paragrafo 5.4 comporterà l'esito negativo delle domande di rimborso presentate dall'Istituto bancario.

5.6 In caso di esito positivo dell'istruttoria della richiesta di rimborso, Finlombarda provvederà al pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, completa della documentazione di cui al paragrafo 5.4 nei limiti della dotazione patrimoniale del Fondo. Nel caso di una richiesta incompleta, Finlombarda avrà facoltà di domandare all'Istituto bancario integrazioni o chiarimenti; nelle more, il predetto termine risulterà sospeso.

5.7 L'obbligo di Finlombarda di effettuare i pagamenti ai sensi del presente Avviso agli Istituti bancari cesserà alla data in cui il Fondo abbia esaurito la sua disponibilità in ragione di precedenti richieste di rimborso.

## **6. Surrogazione**

6.1 In caso di pagamento da parte di Finlombarda, anche solo parziale, di quanto dovuto dal lavoratore destinatario in relazione alle obbligazioni garantite, Finlombarda si surrogherà automaticamente e nella misura di quanto corrisposto all'Istituto di credito di pieno diritto, ai sensi degli artt. 1203 e 1949 cod. civ. e senza necessità di alcun ulteriore atto confermativo da parte dell'Istituto bancario o del lavoratore destinatario: (i) nei crediti vantati dall'Istituto bancario nei confronti del lavoratore destinatario ai sensi dell'anticipazione sociale, a qualunque titolo dovuti; (ii) nella cessione in garanzia del credito vantato tempo per tempo nei confronti dell'INPS, autorizzando a ogni effetto conseguente la notifica di detta surrogazione all'INPS nella sua qualità di debitore ceduto; e (iii) nei diritti contrattuali connessi a quanto indicato nei paragrafi (i) e (ii) che precedono. Il tutto senza pregiudizio per il diritto di regresso nei confronti del lavoratore destinatario anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1950 cod. civ.

6.2. L'Istituto bancario coopererà con Finlombarda nel compiere – a richiesta e spese di quest'ultima- ogni attività che si renda eventualmente necessaria o anche solo opportuna per dare attuazione al presente articolo e dunque assicurare l'effettiva surrogazione di Finlombarda nei diritti dell'Istituto bancario.

## **7. Dotazione finanziaria**

La Dotazione del Fondo ammonta a 7.562.879,18 euro, come da ultimo definito dalla DGR 3242 del 16.6.2020 ed in particolare:

- 2.700.000,00 euro a valere sulla Missione 15 'Politiche per il lavoro e la formazione professionale', programma 03 'Sostegno all'occupazione' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022 - capitolo 15.03.104.14352 "Trasferimenti a Finlombarda SPA per la gestione del Fondo per le Anticipazioni sociali";
- 862.879,18 euro quali economie dell'iniziativa di cui alla DGR 1018/2013, che ai sensi della citata DGR 3242/2020 resta a disposizione della presente iniziativa;
- 4.000.000 euro a valere sulle risorse messe a disposizione da Finlombarda S.p.A.

## **8. Monitoraggio dell'iniziativa**

Ai sensi della DGR 3242/2020, ai fini dell'attuazione del monitoraggio, Regione Lombardia si avvale della collaborazione della Fondazione Welfare Ambrosiano.

Gli Istituti bancari aggiornano i dati relativi alle anticipazioni effettuate in coerenza con la Convenzione del 30 marzo.

In particolare, ai fini di consentire adeguato monitoraggio e preliminarmente alla presentazione di eventuali istanze di rimborso, gli Istituti bancari sono tenuti a:

- inviare a Fondazione Welfare Ambrosiano tramite casella e-mail di posta certificata all'indirizzo [fwa.anticig@pec.it](mailto:fwa.anticig@pec.it) i dati quantitativi aggiornati al 31.8.2020 entro il 30.9.2020, con riferimento al numero di erogazioni effettuate, di cui attive, e il relativo montante, rendendo disponibili, laddove possibile, i dati per provincia e tipologia di trattamento di sostegno al reddito, in formato Excel protetto da password, secondo il contenuto informativo minimo di cui all'Allegato 3;
- inviare a Fondazione Welfare Ambrosiano tramite casella e-mail di posta certificata all'indirizzo [fwa.anticig@pec.it](mailto:fwa.anticig@pec.it), entro il 30.11.2020 e con successiva cadenza trimestrale la ricognizione delle possibili inadempienze, riscontrate rispetto alle erogazioni effettuate da almeno 4 mesi, prima delle formali richieste di rimborso, in formato Excel protetto da password, secondo il contenuto informativo minimo previsto all'Allegato 4.

Fondazione Welfare Ambrosiano provvederà a trasmettere i suddetti dati in formato elettronico a Finlombarda Spa per le verifiche di cui al punto 5.4, ossia il rispetto degli obblighi informativi funzionali alle richieste di rimborso da parte degli Istituti bancari.

## **9. Strutture di riferimento**

Per qualsiasi segnalazione in merito all'iniziativa la struttura di riferimento è: **Giunta Regionale - Direzione Generale Istruzione, formazione e Lavoro** indirizzo di posta elettronica certificata [lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it).

Le informazioni relative all'iniziativa e alle modalità operative saranno disponibili sul sito istituzionale [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it).

## **10. Trattamento dei dati personali**

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE N. 2016/679 e D.Lgs. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 5.

## **11. Pubblicazione**

Il presente documento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.lavoro.regione.lombardia.it](http://www.lavoro.regione.lombardia.it).

## **Allegati**

- ALLEGATO 1: CONVENZIONE 30 MARZO e suoi allegati A,B,C
- ALLEGATO 2: ESEMPIO TRACCIATO PER RICHIESTA RIMBORSO
- ALLEGATO 3: CONTENUTO INFORMATIVO MINIMO PER RILEVAZIONE AL 30.9.2020
- ALLEGATO 4: CONTENUTO INFORMATIVO MINIMO PER RILEVAZIONE POSSIBILI INADEMPIENZE
- ALLEGATO 5: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI